

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

"F. Trani - G. Moscati"

SAIS04700R

www.iistranimoscato.edu.it

REGOLAMENTO COMODATO D'USO DI DISPOSITIVI INFORMATICI PER LA DIDATTICA A DISTANZA E PER LA CONNETTIVITA'

Approvato con delibera del CdI n. 3 del 23 aprile 2020

L'articolo 120 del D.L. n. 18/2020, ha previsto lo stanziamento di euro 85 milioni per far fronte all'attuale emergenza sanitaria e consentire alle istituzioni scolastiche statali la prosecuzione della didattica tramite la diffusione di strumenti digitali per l'apprendimento a distanza. In particolare, è stata prevista l'assegnazione alle medesime istituzioni di 70 milioni di euro per mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d'uso gratuito, dispositivi digitali individuali, anche completi di connettività, per la migliore e più efficace fruizione delle piattaforme per l'apprendimento a distanza.

L'IIS "Trani - Moscati" dopo l'individuazione, tramite avviso pubblicato sul sito e monitoraggi effettuati nelle prime settimane dell'emergenza a cura dei docenti coordinatori e dei tutori, degli studenti privi di dispositivi informatici e/o di dispositivi di connettività per l'apprendimento a distanza, effettuata la consegna delle dotazioni disponibili, ha avviato le procedure per impiegare prontamente le somme messe a disposizione e procedere all'acquisto di ulteriori dispositivi.

Lo scopo del presente Regolamento è disciplinare la modalità di concessione dei suddetti dispositivi informatici in comodato d'uso gratuito agli studenti che ne abbiano la necessità.

Articolo 1

Ai genitori degli studenti (comodatari) che ne fanno richiesta, l'Istituto cede con contratto di comodato d'uso un dispositivo informatico (Pc portatile/tablet/chiavette internet) identificato con un numero di Inventario (se bene inventariato) o con il numero seriale del dispositivo stesso.

Articolo 2

L'accesso al comodato d'uso è prioritariamente destinato a studenti con BES. Successivamente la consegna del materiale sarà effettuata sulla base della data di richiesta del genitore interessato. Nel caso in cui le richieste superassero le disponibilità sarà stilata una graduatoria sulla base delle autocertificazioni del reddito familiare dichiarato nell'anno 2018 (Certificazione Unica o Modello 730) privilegiando i redditi più bassi.

Il Comodatario si obbliga a custodire ed a conservare i beni oggetto del presente regolamento con la diligenza del buon padre di famiglia e a sostenere tutte le spese di ordinaria e straordinaria manutenzione che dovessero presentarsi durante la durata del comodato.

Articolo 3

La durata del presente comodato è stabilita fino al perdurare dell'emergenza dovuta al COVID 19 e comunque fino alla data della conclusione delle attività didattiche.

Articolo 4

Il Comodatario, nel caso in cui interrompa la frequenza o non intenda proseguire gli studi presso l'istituto, si impegna a restituire immediatamente il bene.

Articolo 5

Decorsi i termini previsti agli artt. 3 e 4, il Comodatario si impegna a restituire il bene all'Istituto nello stato in cui viene consegnato fatto salvo il normale deterioramento per effetto dell'uso; eventuali contestazioni circa lo stato del bene dovranno essere improrogabilmente sollevate non oltre le 24 ore dalla sottoscrizione del contratto di comodato d'uso, e risultare per iscritto da un'integrazione del contratto.

Articolo 6

Il Comodatario e il Comodante concordano che in occasione della restituzione del bene, al termine, di cui al precedente art. 3, il Comodatario non potrà esercitare il diritto di acquisto del bene ricevuto in comodato. Inoltre all'atto della riconsegna il dispositivo sarà oggetto di formattazione (con cancellazione di tutti i dati presenti sull'hard disk) ai sensi del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

Articolo 7

Il Comodatario si assume ogni responsabilità civile e penale per l'uso improprio del bene, per l'uso non autorizzato da parte di terzi nonché per eventuali danni arrecati a terzi.

Articolo 8

Salvo il consenso scritto da parte del Comodante, è fatto espresso divieto al Comodatario di concedere a terzi a qualsiasi titolo, l'uso del bene.

Articolo 9

In caso di furto, smarrimento o danno irreparabile che ne comprometta definitivamente l'uso, il bene non verrà sostituito e il Comodatario si impegna a consegnare all'Istituto copia della relativa denuncia all'autorità di Pubblica Sicurezza e il valore del bene consegnato.

Articolo 10

È diritto del Comodante ispezionare o far ispezionare il bene.

Articolo 11

Il Comodatario è costituito custode del bene *de quo* ed è direttamente ed esclusivamente responsabile verso il Comodante ed i terzi per danni derivanti da ogni altro abuso o trascuratezza nell'uso del bene.

Articolo 12

In caso di inadempimento da parte del Comodatario degli obblighi di cui agli articoli precedenti, il Comodante ha facoltà di chiedere immediata restituzione del bene, oltre al risarcimento degli eventuali danni.

Articolo 13

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del DPR 26/04/1986 n. 131.

Articolo 14

Tutte le clausole di cui ai punti che precedono, discusse anteriormente alla sottoscrizione del contratto, sono valide ed efficaci tra le parti.

Articolo 15

Per quanto non espressamente stabilito e contemplato nel presente contratto si applicheranno le norme del codice Civile e le altre leggi vigenti in materia di comodato.

Articolo 16

A pena nullità, qualunque altra modifica al presente contratto dovrà essere inderogabilmente apportata con atto scritto, sottoscritto da entrambe le parti.

Articolo 17

Le Parti si impegnano a sottoporre ogni eventuale controversia, derivante dalla presente convenzione, al Foro di Salerno.

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

IL PRESIDENTE DEL CDI

Flavia Landi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Claudio Naddo

jhkh